

# SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1101)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Camera dei deputati, nella seduta del 24 giugno 1960  
(V. Stampato n. 2274)*

**presentato dal Ministro del Tesoro**

(TAVIANI)

**di concerto col Ministro del Bilancio**

(TAMBRONI)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA  
IL 25 GIUGNO 1960

**Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1960-61**

### DISEGNO DI LEGGE

#### Art. 1.

Il Governo è autorizzato ad esercitare provvisoriamente, fino a quando siano approvati per legge e non oltre il 31 ottobre 1960, i bilanci delle Amministrazioni dello Stato per l'anno finanziario 1960-61, secon-

do gli stati di previsione e con le disposizioni e modalità previste nei relativi disegni di legge, costituenti il progetto di bilancio per l'anno finanziario medesimo, presentato alle Assemblee legislative il 30 gennaio 1960.

#### Art. 2.

La presente legge entra in vigore il 1° luglio 1960.